

Sezione di diritto internazionale dell'economia*

MERCATO INTERNO, CONCORRENZA, AIUTI DI STATO

Libera circolazione delle merci

Sentenza del 25 novembre 2021, Corte di Giustizia, *Delfarma*, causa C-488/20;

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa – Medicinali per uso umano – Importazione parallela di medicinali – Normativa di uno Stato membro che prevede la scadenza ipso iure dell'autorizzazione all'importazione parallela al decorso di un anno dalla scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento – Tutela della salute e della vita delle persone – Proporzionalità – Direttiva 2001/83/CE – Farmacovigilanza».

La Corte ha statuito che gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la scadenza *ipso iure*, senza valutazione di un eventuale rischio per la salute e la vita delle persone, di un'autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale al decorso del termine di un anno calcolato a partire dalla data di scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di riferimento. Il fatto che gli importatori paralleli siano esonerati dall'obbligo di presentare rapporti periodici sulla sicurezza non costituisce un elemento idoneo a giustificare, in quanto tale, l'adozione di una siffatta decisione.

Sentenza dell'8 luglio 2021, Corte di Giustizia, *Pharma Expressz*, causa C-178/20;

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 5, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articoli da 70 a 73 – Medicinali autorizzati in un primo Stato membro – Classificazione come medicinali non soggetti a prescrizione medica – Vendita nelle farmacie di un secondo Stato membro senza autorizzazione all'immissione in com-

* Coordinatore: Prof.ssa Ornella Porchia (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza).

Hanno partecipato alla redazione della presente Sezione: Mattia Colli Vignarelli, Elena Corcione, Francesco Costamagna, Filippo Croci, Lorenzo Grossio, Lorenza Mola, Stefano Montaldo, Anna Panarella, Gabriella Perotto, Stefano Saluzzo, Andrea Spagnolo.

mercio in detto Stato – Normativa nazionale che impone una notifica all'autorità competente e una dichiarazione di quest'ultima sull'uso di tale medicinale – Articolo 34 TFUE – Restrizione quantitativa».

Secondo la Corte, il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (direttiva 2001/83/CE), come modificato dalla direttiva 2012/26/UE, osta a che un medicinale che può essere fornito senza prescrizione medica in uno Stato membro sia parimenti considerato come un medicinale che può essere fornito senza prescrizione medica in un altro Stato membro, qualora, in quest'ultimo Stato, detto medicinale non disponga di un'autorizzazione all'immissione in commercio e non sia stato classificato. Peraltro, una normativa nazionale che impone, per la fornitura di un medicinale che non dispone di un'autorizzazione all'immissione in commercio, una prescrizione medica, non costituisce né una restrizione quantitativa né una misura di effetto equivalente, ai sensi dell'articolo 34 TFUE.

Libera circolazione dei lavoratori

Sentenza dell'11 febbraio 2021, Corte di Giustizia, *Katoen Natie Bulk Terminals e General Services Antwerp*, cause riunite C-407/19 e C-471/19;

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Esercizio di attività portuali – Lavoratori portuali – Accesso alla professione e assunzione – Modalità di riconoscimento dei lavoratori portuali – Lavoratori portuali che non fanno parte del contingente di lavoratori previsto dalla normativa nazionale – Limitazione della durata del contratto di lavoro – Mobilità dei lavoratori portuali tra diverse zone portuali – Lavoratori che svolgono un lavoro logistico – Certificato di sicurezza – Motivi imperativi di interesse generale – Sicurezza nelle zone portuali – Tutela dei lavoratori – Proporzionalità».

V. *infra*, sub “Libertà di stabilimento”.

Sentenza del 9 marzo 2021, Corte di Giustizia, *Radiotelevizija Slovenija (Période d'astreinte dans un lieu reculé)*, causa C-344/19;

«Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di “orario di lavoro” – Periodo di guardia o prontezza in regime di reperibilità – Lavoro specifico concernente la manutenzione di ripetitori televisivi situati lontano dalle zone abitate – Direttiva 89/391/CEE – Articoli 5 e 6 – Rischi psicosociali – Obbligo di prevenzione».

La Corte si è pronunciata in merito all'interpretazione della nozione di “orario di lavoro” di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE (concernen-

te taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), con particolare riferimento alla riconducibilità, o meno, a tale nozione, di un periodo di prontezza in regime di reperibilità nell'ambito del quale un lavoratore debba garantire di essere raggiungibile per telefono e di poter raggiungere il luogo di lavoro, in caso di necessità, entro un'ora. A giudizio della Corte, una siffatta situazione rientra nella predetta nozione di "orario di lavoro" soltanto qualora – all'esito di una valutazione globale delle circostanze del caso di specie, che tenga conto tra l'altro delle conseguenze del citato termine di un'ora, nonché della frequenza media di intervento – risulti che i vincoli imposti al lavoratore durante il periodo in questione sono tali da «pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo» la possibilità per il lavoratore stesso di gestire liberamente, nel medesimo periodo, il tempo durante il quale non sono richiesti i suoi servizi professionali e di dedicare, quindi, questo tempo ai propri interessi.

Sentenza del 9 marzo 2021, Corte di Giustizia, *Stadt Offenbach am Main (Période d'astreinte d'un pompier)*, causa C-580/19;

«Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di "orario di lavoro" – Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità – Vigili del fuoco professionali – Direttiva 89/391/CEE – Articoli 5 e 6 – Rischi psicosociali – Obbligo di prevenzione».

Interpretando la medesima disposizione della direttiva 2003/88/CE oggetto della sentenza nella causa C-344/19, resa in pari data, la Corte ha chiarito le condizioni al ricorrere delle quali si deve ritenere che rientri nella nozione di "orario di lavoro" un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, durante il quale un lavoratore deve poter raggiungere i confini della città in cui si trova la sua sede di servizio entro un termine di 20 minuti, con la sua tenuta da intervento e il veicolo di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro. Anche in questo caso, la Corte ha statuito che la situazione in questione rientra nella nozione di "orario di lavoro" soltanto qualora – all'esito di una valutazione globale delle circostanze del caso di specie, che tenga conto tra l'altro delle conseguenze del citato termine di un'ora, nonché della frequenza media di intervento – risulti che i vincoli imposti al lavoratore durante il periodo in questione sono tali da «pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo» la possibilità per il lavoratore stesso di gestire liberamente, nel medesimo periodo, il tempo durante il quale non sono richiesti i suoi servizi professionali e di dedicare, quindi, questo tempo ai propri interessi.

Sentenza del 17 marzo 2021, Corte di Giustizia, *Academia de Studii Economice din București*, causa C-585/19;

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di “orario di lavoro” – Articolo 3 – Periodo minimo di riposo giornaliero – Lavoratori che hanno stipulato più contratti di lavoro con un medesimo datore di lavoro – Applicazione per lavoratore».

La Corte ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla nozione di “orario di lavoro”, ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, nonché al “riposo giornaliero” di cui all'art. 3 della medesima direttiva. In particolare, la Corte ha affermato che, nell'ipotesi in cui un lavoratore abbia stipulato con un medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di “riposo giornaliero”, previsto dal citato art. 3 della direttiva, deve essere calcolato globalmente, ossia facendo riferimento a tali contratti considerati nel loro insieme, e non, invece, a ciascun contratto di lavoro considerato separatamente.

Sentenza del 3 giugno 2021, Corte di Giustizia, *TEAM POWER EUROPE*, causa C-784/19;

«Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Distacco – Lavoratori interinali – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 2 – Certificato A 1 – Determinazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività – Nozione di “attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna” – Insussistenza della messa a disposizione di lavoratori interinali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro».

La Corte è stata adita con rinvio pregiudiziale da un giudice bulgaro chiamato a decidere quale normativa in materia di previdenza sociale si applichi ad un lavoratore di cittadinanza bulgara posto temporaneamente a disposizione di un datore di lavoro tedesco tramite un'impresa di lavoro interinale con sede in Bulgaria. La risposta al predetto quesito dipende dall'individuazione dello Stato membro in cui l'agenzia interinale «esercita abitualmente le sue attività», ai sensi dell'art. 12, par. 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; disposizione, questa, che è poi stata precisata dall'art. 14, par. 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, oggetto della questione pregiudiziale formulata dal giudice bulgaro del rinvio. La Corte ha statuito che, affinché si possa ritenere che un'agenzia interinale stabilita in uno Stato membro «esercit[i] abitualmente le sue attività» in tale Stato membro, è necessario che essa svolga una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavora-

tori interinali in favore di imprese utilizzatrici che sono stabilite, ed esercitano le loro attività, nel territorio dello Stato membro in questione.

Sentenza del 15 luglio 2021, Corte di Giustizia, *Ministrstvo za obrambo*, causa C-742/19;

«Rinvio pregiudiziale – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Membri delle forze armate – Applicabilità del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Attività dei militari – Nozione di “orario di lavoro” – Periodo di guardia – Controversia relativa alla retribuzione del lavoratore».

La Corte si è nuovamente pronunciata in merito all’interpretazione di norme della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, con particolare riguardo, in primo luogo, all’applicabilità di tale direttiva ai militari e, in secondo luogo, alla possibilità, o meno, di computare nell’“orario di lavoro” i periodi di guardia nel corso dei quali un militare è tenuto a rimanere all’interno della caserma cui è assegnato, ma non vi svolge un lavoro effettivo. In relazione alla prima questione, la Corte – interpretando le norme rilevanti della direttiva 2003/88/CE alla luce dell’art. 4, par. 2, TUE sul rispetto delle identità nazionali degli Stati membri – ha individuato una serie di circostanze in cui un’attività di guardia svolta da un militare è esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva. Con riferimento alla seconda questione, la Corte ha statuito che l’art. 2 della direttiva 2003/88/CE non osta alla previsione di trattamenti retributivi diversi tra, da un lato, un periodo di guardia nel corso del quale un militare è tenuto a rimanere all’interno della caserma cui è assegnato senza svolgere un lavoro effettivo e, dall’altro, un periodo di guardia durante il quale egli effettua, invece, prestazioni di lavoro effettivo.

Libertà di stabilimento

Sentenza del 20 gennaio 2021, Corte di Giustizia, *Lexel*, causa C-484/19;

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Imposta sulle società – Imposizione di imprese associate – Normativa fiscale che esclude per le società con sede in uno Stato membro la deducibilità degli oneri finanziari corrisposti ad una società stabilita in un altro Stato membro, appartenente al medesimo gruppo di società, in caso di conseguimento di un vantaggio fiscale sostanziale».

La pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, con riferimento al regime di deduzioni fisca-

li applicabile agli oneri finanziari tra società appartenenti allo stesso gruppo. A tal riguardo, la Corte di Giustizia ha statuito che l'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale per effetto della quale ad una società stabilita in uno Stato membro non è consentita la deducibilità degli oneri finanziari corrisposti ad una società appartenente allo stesso gruppo e stabilita in un altro Stato membro, per il motivo che l'obbligazione inter partes appare assunta principalmente allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale.

Sentenza dell'11 febbraio 2021, Corte di Giustizia, *Katoen Natie Bulk Terminals e General Services Antwerp*, cause riunite C-407/19 e C-471/19;

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Esercizio di attività portuali – Lavoratori portuali – Accesso alla professione e assunzione – Modalità di riconoscimento dei lavoratori portuali – Lavoratori portuali che non fanno parte del contingente di lavoratori previsto dalla normativa nazionale – Limitazione della durata del contratto di lavoro – Mobilità dei lavoratori portuali tra diverse zone portuali – Lavoratori che svolgono un lavoro logistico – Certificato di sicurezza – Motivi imperativi di interesse generale – Sicurezza nelle zone portuali – Tutela dei lavoratori – Proporzionalità».

Le due cause riunite vertono su sei diversi profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina belga in materia di attività di lavoro portuale. Nel rispondere alle domande pregiudiziali proposte dai giudici remittenti, la Corte di Giustizia si è soffermata, in particolare, sull'interpretazione congiunta degli artt. 45, 49 e 56 TFUE, relativi alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

In primo luogo, la Corte ha statuito che la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi non ostano a una normativa nazionale che obbliga persone o imprese esercenti attività portuali a ricorrere esclusivamente a lavoratori portuali riconosciuti come tali conformemente alle condizioni e alle modalità fissate da tale normativa, purché dette condizioni e modalità si basino su criteri oggettivi, non discriminatori, predeterminati e che consentano ai lavoratori portuali di altri Stati membri di dimostrare di soddisfare, nel loro Stato di origine, requisiti equivalenti a quelli applicati ai lavoratori portuali nazionali. Inoltre, tali criteri non devono stabilire un contingente limitato di lavoratori che possono essere oggetto di un simile riconoscimento.

In secondo luogo, la Corte ha affermato che gli articoli 45, 49 e 56 TFUE ostano a una normativa nazionale in forza della quale il riconoscimento dei lavoratori portuali è di competenza di una commissione amministrativa paritetica – composta da membri designati dalle organizzazioni di datori di lavoro e dalle organizzazioni di lavoratori – la quale decide, in funzione del fabbisogno di

manodopera, se i lavoratori riconosciuti debbano o meno essere inseriti in un contingente di lavoratori portuali, senza che sia previsto alcun termine massimo entro il quale detta commissione deve deliberare.

In terzo luogo, la sentenza ha affermato che gli artt. 45, 49 e 56 TFUE non ostano ai particolari requisiti previsti dalla normativa nazionale in esame ai fini dell'ottenimento del riconoscimento quale lavoratore portuale, ovvero: l'essere dichiarato idoneo dal punto di vista medico da un servizio esterno garantito dall'organizzazione dei datori di lavoro; superare i relativi test psicotecnici; seguire per tre settimane corsi preparatori relativi alla sicurezza sul lavoro e diretti all'acquisizione di una qualifica professionale; superare una prova finale. È tuttavia necessario che l'incarico affidato all'organizzazione di datori di lavoro – e, se del caso, ai sindacati dei lavoratori portuali riconosciuti – nella designazione degli organi incaricati di effettuare simili esami, test o prove non sia tale da rimettere in discussione il carattere trasparente, obiettivo e imparziale dei medesimi.

In quarto luogo, per quanto concerne la successione di diverse discipline nazionali nel tempo, la Corte ha affermato che le medesime disposizioni del Trattato FUE non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori portuali, riconosciuti come tali conformemente al regime vigente prima dell'entrata in vigore della disciplina in esame, conservano la qualità di lavoratori portuali riconosciuti e sono inseriti nel contingente di lavoratori portuali previsto dalla suddetta normativa.

In quinto luogo, la Corte di Giustizia ha riconosciuto quale compatibile con gli artt. 45, 49 e 56 TFUE una disciplina nazionale che subordina il trasferimento di un lavoratore nel contingente di una zona portuale diversa da quella in cui ha ottenuto il suo riconoscimento a condizioni e modalità stabilite da un contratto collettivo di lavoro, purché queste ultime risultino necessarie e proporzionate, tenendo conto dell'obiettivo di garantire la sicurezza in ogni zona portuale.

Da ultimo, la pronuncia ha affermato che gli articoli 45, 49 e 56 TFUE non ostano a una normativa nazionale che impone ai lavoratori logistici il possesso di un «certificato di sicurezza» le cui modalità di emissione siano stabilite dal contratto collettivo di lavoro, purché le condizioni per il rilascio di un simile certificato siano necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza nelle zone portuali e la procedura prevista per il suo ottenimento non imponga oneri amministrativi irragionevoli e sproporzionati.

Sentenza del 25 febbraio 2021, Corte di Giustizia, *Novo Banco*, causa C-712/19;

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Fiscalità Imposta che grava sui depositi di clienti detenuti dagli istituti di credito – Detrazioni fiscali concesse unicamente agli istituti aventi la loro

sede sociale o loro agenzie nel territorio della comunità autonoma dell'Andalusia – Detrazioni fiscali concesse unicamente per investimenti relativi a progetti realizzati in tale comunità autonoma – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Divieto di riscuotere altre imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d'affari – Nozione di "imposta sul volume d'affari" – Caratteristiche essenziali dell'IVA – Insussistenza».

Il rinvio pregiudiziale in questione è stato sollevato nel contesto di una controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte suprema spagnola, nel contesto della quale un istituto di credito ha dedotto l'incompatibilità con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE – relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione di servizi e alla libera circolazione dei capitali – di un regime di detrazioni fiscali operante una distinzione a seconda che gli istituti di credito soggetti all'imposta abbiano o meno la propria sede sociale nel territorio di una regione. La Corte di giustizia ha affermato, limitatamente al profilo attinente all'art. 49 TFUE, che la libertà di stabilimento deve essere interpretata nel senso che, per quanto riguarda detrazioni applicate sull'importo lordo di un'imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro, essa osta a una detrazione di EUR 200.000 applicata sull'importo lordo di tale imposta a favore degli istituti di credito la cui sede sociale è situata nel territorio di tale regione. Di converso, la medesima libertà fondamentale non osta a detrazioni, applicate sull'importo lordo di detta imposta, pari a EUR 5.000 per agenzia stabilita nel territorio della suddetta regione, ove quest'ultimo importo è aumentato a EUR 7.500 per ogni agenzia situata in un comune con meno di 2 000 abitanti, a meno che tali detrazioni non comportino, di fatto, una discriminazione ingiustificata fondata sul luogo in cui hanno sede gli istituti di credito interessati.

Sentenza dell'8 luglio 2021, Corte di Giustizia, *VAS Shipping*, causa C-71/20;

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 TFUE e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa nazionale che richiede ai cittadini di paesi terzi impiegati su una nave battente bandiera di uno Stato membro di essere in possesso di un permesso di lavoro in tale Stato membro – Eccezione per le navi che non fanno scalo nei porti dello Stato membro più di 25 volte nel corso di un anno – Restrizione – Articolo 79, paragrafo 5, TFUE – Normativa nazionale diretta a fissare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, nel territorio dello Stato membro interessato allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo».

Il rinvio origina da un procedimento penale istruito nei confronti di una società danese, costituita da quattro società di navigazione svedesi, accusata di aver violato la legislazione danese in materia di lavoratori stranieri. In particolare,

la disciplina domestica punisce l'armatore che impieghi alle proprie dipendenze cittadini di paesi terzi sprovvisti di un permesso di lavoro danese qualora le navi ove tali lavoratori prestano la loro opera effettuino più di 25 scali nei porti di detto Stato membro. Nella sua pronuncia, la Corte di Giustizia ha statuito che l'articolo 49 TFUE, letto alla luce dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, non osta alla normativa di un primo Stato membro che prevede che i membri dell'equipaggio cittadini di paesi terzi di una nave battente bandiera di tale Stato membro e di proprietà, direttamente o indirettamente, di una società avente la propria sede sociale in un secondo Stato membro, debbano disporre di un permesso di lavoro in tale primo Stato membro, a meno che la nave in questione non vi abbia effettuato, nel corso di un anno, più di 25 scali.

Sentenza dell'8 luglio 2021, Corte di Giustizia, *Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija*, causa C-166/20;

«Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 1 e articolo 10, lettera b) – Qualifiche professionali ottenute in più Stati membri – Condizioni per il conseguimento – Mancanza di titolo di formazione – Articoli 45 e 49 TFUE – Lavoratori – Libertà di stabilimento».

Nella sentenza in esame, la Corte di Giustizia ha interpretato gli artt. 45 e 49 TFUE – relativi, rispettivamente, alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento – con riferimento ai requisiti prescritti per il riconoscimento della qualifica professionale di farmacista. In particolare, la Corte ha statuito che gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che, in una situazione in cui l'interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale di farmacista ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d'origine quanto nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest'ultimo sono tenute a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell'accesso alla professione di farmacista. Se tali competenze corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest'ultimo è tenuto a riconoscerle. Se la corrispondenza tra le dette competenze risulta essere solo parziale, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l'interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Se detto esame comparativo evidenzia, invece, differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze.

Sentenza del 15 luglio 2021, Corte di Giustizia, *BEMH e Conseil national des centres commerciaux*, causa C-325/20;

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 14, punto 6 – Libertà di stabilimento – Autorizzazione di attività commerciale rilasciata da un organo collegiale – Organo composto in particolare da esperti che rappresentano il tessuto economico – Persone che possono costituire o rappresentare operatori concorrenti del richiedente l'autorizzazione – Divieto».

La Corte di giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. La controversia a quo, pendente dinanzi al Consiglio di Stato francese, verteva sulla compatibilità con la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE e, più specificamente, con l'art 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE, di un regime autorizzatorio nazionale applicabile ai progetti di creazione o ampliamento di esercizi di commercio o di complessi commerciali. In tale contesto, la Corte ha affermato che l'articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE osta ad una normativa nazionale che prevede la presenza, in seno a un organo collegiale competente ad emanare un parere sul rilascio di un'autorizzazione di attività commerciale, di esperti che rappresentano il tessuto economico del bacino di utenza pertinente. Tale incompatibilità permane quand'anche tali persone non prendano parte al voto sulla richiesta di autorizzazione e si limitino ad illustrare lo stato di tale tessuto economico nonché l'impatto del progetto su quest'ultimo, nei limiti in cui i concorrenti attuali o potenziali del soggetto richiedente partecipino alla designazione di tali esperti.

Sentenza del 2 settembre 2021, Corte di Giustizia, *Institut des Experts en Automobiles*, causa C-502/20;

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 5, paragrafo 2 – Perito automobilistico stabilito in uno Stato membro che si sposta nel territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione – Rifiuto dell'organismo professionale dello Stato membro ospitante, nel quale era precedentemente stabilito, di iscriverlo nel registro delle prestazioni temporanee e occasionali – Nozione di “prestazione temporanea e occasionale”».

V. *infra*, sub “Libera prestazione di servizi”.

Sentenza dell'11 novembre 2021, Corte di Giustizia, *MH e ILA (Droits à pension en cas de faillite)*, causa C-168/20;

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell'Unione – Articolo 21 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE –

Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24, paragrafo 1 – Normativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che subordina la separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimentare di diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico a un requisito di autorizzazione, a fini fiscali, del piano di risparmio pensionistico interessato – Imposizione di tale requisito in un procedimento d'insolvenza di un cittadino dell'Unione che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione al fine di svolgere, in modo permanente, un'attività autonoma nel Regno Unito – Diritti a pensione derivanti, in capo a tale cittadino dell'Unione, da un piano di risparmio pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel suo Stato membro di origine – Esclusione di tali diritti a pensione dal beneficio di detta separazione dalla massa fallimentare – Applicazione a tali diritti a pensione di un regime di separazione dalla massa fallimentare molto meno favorevole per il fallito».

La sentenza verte sull'interpretazione dell'art. 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, nell'ambito di una controversia coinvolgente un cittadino irlandese trasferitosi nel Regno Unito al fine di esercitarvi autonomamente la propria attività economica, per poi essere successivamente dichiarato fallito in quest'ultimo Stato. Adita in via pregiudiziale, la Corte di giustizia ha statuito che l'articolo 49 TFUE osta a una disposizione del diritto di uno Stato membro che subordina la separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimentare di diritti derivanti da un piano di risparmio pensionistico al requisito che, al momento del fallimento, il piano di cui trattasi sia stato autorizzato a fini fiscali in tale Stato. Tale incompatibilità si verifica nella circostanza in cui il requisito censurato è imposto in una situazione in cui un cittadino dell'Unione – il quale, prima del proprio fallimento, ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione stabilendosi in modo permanente in questo stesso Stato al fine di esercitare in esso un'attività economica autonoma – percepisce diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel suo Stato membro d'origine. È comunque fatta salva l'ipotesi in cui la restrizione alla libertà di stabilimento che detta disposizione nazionale comporta sia giustificata in quanto rispondente a un motivo imperativo di interesse generale, sia atta a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

Libera prestazione dei servizi

Sentenza del 3 febbraio 2021, Corte di Giustizia, *Fussl Modestraße Mayr GmbH*, causa C-555/19;

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/13/UE – Fornitura di servizi di media audiovisivi – Articolo 4, paragrafo 1 – Libera prestazione di servizi – Pari-

tà di trattamento – Articolo 56 TFUE – Articoli 11 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Comunicazione commerciale audiovisiva – Normativa nazionale che vieta alle emittenti televisive di inserire nei loro programmi trasmessi in tutto il territorio nazionale pubblicità televisive la cui diffusione sia limitata a un livello regionale».

La Corte ha sancito che una legislazione, come quella tedesca, che vieta alle emittenti televisive di inserire nei loro programmi trasmessi in tutto il territorio nazionale pubblicità televisive la cui diffusione sia limitata a un livello regionale non viola l'articolo 56 TFUE solo nella misura in cui essa sia proporzionata a garantire il conseguimento dell'obiettivo di tutela del pluralismo dei media che operino a livello regionale e locale. La valutazione circa la proporzionalità del divieto è lasciata al giudice nazionale.

Sentenza dell'11 febbraio 2021, Corte di Giustizia, *Katoen Natie Bulk Terminals e General Services Antwerp*, cause riunite C-407/19 e C-471/19;

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Esercizio di attività portuali – Lavoratori portuali – Accesso alla professione e assunzione – Modalità di riconoscimento dei lavoratori portuali – Lavoratori portuali che non fanno parte del contingente di lavoratori previsto dalla normativa nazionale – Limitazione della durata del contratto di lavoro – Mobilità dei lavoratori portuali tra diverse zone portuali – Lavoratori che svolgono un lavoro logistico – Certificato di sicurezza – Motivi imperativi di interesse generale – Sicurezza nelle zone portuali – Tutela dei lavoratori – Proporzionalità».

V. *supra*, *sub* “Libertà di stabilimento”.

Sentenza dell'8 luglio 2021, Corte di Giustizia, *OL, PM, RO*, causa C-428/19;

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafo 1, e articoli 3 e 5 – Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi – Conducenti del trasporto internazionale su strada – Rispetto della tariffa minima salariale del paese di distacco – Indennità giornaliera di trasferta – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 10 – Retribuzione attribuita ai dipendenti in funzione del carburante consumato».

La Corte ha sancito che la direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori, trovi applicazione anche rispetto alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada. Essa ha, poi, stabilito che l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6 della direttiva 96/71 esigono che l'inosservanza, da parte del datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, delle disposizioni di un altro Stato membro in materia di salario minimo possa essere fatta valere nei confron-

ti di tale datore di lavoro da parte di lavoratori distaccati dal primo Stato membro, dinanzi a un giudice di quest'ultimo, se tale giudice è competente. L'articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, inoltre, deve essere interpretato nel senso che un'indennità giornaliera di trasferta il cui importo vari a seconda della durata del distacco del lavoratore costituisce un'indennità specifica per il distacco facente parte integrante del salario minimo, salvo che essa sia versata a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, quali le spese di viaggio, di alloggio o di vitto o che corrisponda a una maggiorazione del salario. Da ultimo, la Corte ha sancito che l'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, a che un'impresa di trasporti su strada conceda ai conducenti un premio calcolato sui risparmi realizzati sotto forma di riduzione del consumo di carburante rapportata alla distanza percorsa, salvo questo ricompensi tale risparmio in funzione della distanza percorsa e/o del volume delle merci da trasportare secondo modalità che inducano il conducente a comportamenti tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale.

Sentenza del 2 settembre 2021, Corte di Giustizia, *Institut des Experts en Automobiles*, causa C-502/20;

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 5, paragrafo 2 – Perito automobilistico stabilito in uno Stato membro che si sposta nel territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione – Rifiuto dell'organismo professionale dello Stato membro ospitante, nel quale era precedentemente stabilito, di iscriverlo nel registro delle prestazioni temporanee e occasionali – Nozione di “prestazione temporanea e occasionale”».

La pronuncia pregiudiziale origina da una controversia che vedeva contrapposti un perito automobilistico – esercente la propria attività economica in via principale in Lussemburgo – e l'Istituto dei periti automobilistici belga. Il soggetto in questione, a seguito del trasferimento della propria attività economica dal Regno del Belgio al Granducato del Lussemburgo sulla scorta della libertà di stabilimento, si è visto negare l'iscrizione nell'elenco temporaneo e occasionale dei periti automobilistici, funzionale all'esercizio della propria professione nel territorio del Regno del Belgio in regime di libera prestazione di servizi. Il diniego è motivato dal carattere non “temporaneo e occasionale” dell'attività del soggetto, qualificazione effettuata sulla base del previo esercizio dell'attività di perito in Belgio nel periodo precedente al trasferimento dell'attività in Lussemburgo. A tal riguardo, la Corte ha affermato che l'articolo 5, paragrafo 2, della diret-

tiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali osta a una normativa dello Stato membro ospitante che, come interpretata dalle autorità competenti di quest'ultimo, non consente a un professionista stabilito in un altro Stato membro di esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione nel territorio dello Stato membro ospitante, per il fatto che detto professionista era stabilito in tale Stato membro in passato, che le prestazioni che fornisce presentano un certo carattere ricorrente o che egli si è dotato di un'infrastruttura, come un ufficio, in detto Stato membro.

Aiuti di Stato

Sentenza del 17 febbraio 2021, Tribunale dell'Unione europea, *Ryanair DAC contro Commissione europea*, causa T-238/20;

«Aiuti di Stato – Mercato del trasporto aereo in Svezia, dalla Svezia e verso la Svezia – Garanzie di prestiti volte a sostenere le compagnie aeree nel contesto della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Proporzionalità – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità svedesi – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell'aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Ratio legis – Obbligo di motivazione».

V. *infra*, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell'Unione europea, *Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea*, causa T-677/20”.

Sentenza del 17 febbraio 2021, Tribunale dell'Unione europea, *Ryanair DAC contro Commissione europea*, causa T-259/20;

«Aiuti di Stato – Mercato francese del trasporto aereo – Moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 nell'ambito della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità francesi – Proporzionalità – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Obbligo di motivazione».

V. *infra*, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione europea, *Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea*, causa T-677/20”.

Sentenza del 14 aprile 2021, Tribunale dell’Unione europea, *Ryanair DAC contro Commissione europea*, causa T-378/20;

«Aiuti di Stato – Mercato danese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Danimarca a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID19 – Garanzia – Decisione di non sollevare obiezioni – Impegni che condizionano la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione».

V. *infra*, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione europea, *Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea*, causa T-677/20”.

Sentenza del 14 aprile 2021, Tribunale dell’Unione europea, *Ryanair DAC contro Commissione europea*, causa T-379/20;

«Aiuti di Stato – Mercato svedese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Svezia a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID19 – Garanzia – Decisione di non sollevare obiezioni – Impegni che condizionano la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione».

V. *infra*, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione europea, *Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea*, causa T-677/20”.

Sentenza del 14 aprile 2021, Tribunale dell’Unione europea, *Ryanair DAC contro Commissione europea*, causa T-388/20;

«Aiuti di Stato – Mercato finlandese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Finlandia alla Finnair nell’ambito della pandemia di COVID19 – Garanzia statale associata a un prestito – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Parità di trattamento – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Obbligo di motivazione».

V. *infra*, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione europea, *Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea*, causa T-677/20”.

Sentenza del 19 maggio 2021, Tribunale dell'Unione europea, *Ryanair DAC contro Commissione europea*, causa T-465/20;

«Aiuti di Stato – Mercato portoghese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Portogallo alla TAP a causa della pandemia di COVID-19 – Prestito di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Punto 22 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Società facente parte di un gruppo – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione».

V. *infra*, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell'Unione europea, *Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea*, causa T-677/20”.

Sentenza del 19 maggio 2021, Tribunale dell'Unione europea, *Ryanair DAC contro Commissione europea*, causa T-628/20;

«Aiuti di Stato – Spagna – Misure di ricapitalizzazione a sostegno delle imprese sistemiche e strategiche per l'economia spagnola in risposta alla pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro – Misura riguardante l'insieme dell'economia di uno Stato membro – Principio di non discriminazione – Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento – Proporzionalità – Criterio secondo cui i beneficiari dell'aiuto devono essere stabiliti in Spagna – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell'aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Nozione di “regime di aiuti” – Obbligo di motivazione».

V. *infra*, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell'Unione europea, *Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea*, causa T-677/20”.

Sentenza del 19 maggio 2021, Tribunale dell'Unione europea, *Ryanair DAC contro Commissione europea*, causa T-643/20;

«Aiuti di Stato – Paesi Bassi – Garanzia di Stato sui prestiti e prestito subordinato dello Stato a favore della KLM nel contesto della pandemia di COVID19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno – Aiuto concesso in precedenza a un'altra società del medesimo gruppo di imprese – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione».

V. *infra*, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione europea, *Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea*, causa T-677/20”.

Sentenza del 9 giugno 2021, Tribunale dell’Unione europea, *Ryanair DAC contro Commissione europea*, causa T-665/20;

«Aiuti di Stato – Mercato tedesco del trasporto aereo – Prestito pubblico garantito dalla Germania in favore di Condor Flugdienst nel contesto della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Valutazione del danno – Nesso causale – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione».

V. *infra*, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione europea, *Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea*, causa T-677/20”.

Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione europea, *Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea*, causa T-677/20;

«Aiuti di Stato – Mercato austriaco del trasporto aereo – Aiuto accordato dall’Austria a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Prestito subordinato a favore della Austrian Airlines – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto precedentemente concesso alla società madre del beneficiario – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione».

Le sentenze di cui si riportano i riferimenti hanno in comune il fatto di essere l’esito di ricorsi sollevati dalla compagnia aerea Ryanair e di avere ad oggetto aiuti accordati a imprese operanti nel settore del trasporto aereo da parte di diversi Stati membri nel contesto della pandemia di COVID-19. Infatti, tali aiuti miravano a compensare le imprese dei danni subiti a causa dell’introduzione di restrizioni di viaggi e, più in generale, delle ripercussioni negative del COVID-19. Le decisioni della Commissione europea impugnate davanti al Tribunale nei procedimenti di cui sono riportati gli estremi riguardano aiuti di vario genere: prestiti, garanzie statali, moratorie sul pagamento di tasse e l’istituzione di un fondo di sostegno alla solvibilità. La Commissione europea aveva considerato questi aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione dell’art. 107(2) lett. b) (aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali), dell’art. 107(3) lett. b) (aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro) o, in un caso, dell’art. 107(3) lett. c) (aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talu-

ne regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse) considerato insieme agli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà. Nella maggior parte dei casi il Tribunale ha confermato le decisioni della Commissione (cause T-238/20, T-259/20, T-378/20, T-379/20, T-388/20, T-677/20 e 628/20) mentre tre procedimenti si sono conclusi con l'annullamento delle decisioni impugnate per insufficiente motivazione (T-465/20, T-665/20 e T-643/20). Tuttavia, in considerazione del contesto economico e sociale già caratterizzato dal grave turbamento dell'economia provocato dalla pandemia di COVID-19, il Tribunale ha deciso di tenere in sospenso gli effetti dell'annullamento fino all'adozione di nuove decisioni nei rispettivi casi da parte della Commissione.

Sentenza del 4 marzo 2021, Corte di giustizia, *Commissione europea contro Fútbol Club Barcelona*, causa C-362/19 P;

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso ad alcuni club calcistici professionistici – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “vantaggio” – Regime di aiuti – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera d) – Aliquota ridotta d'imposta – Enti senza scopo di lucro – Deduzione fiscale meno vantaggiosa – Rilevanza – Impugnazione incidentale – Articoli 169 e 178 del regolamento di procedura della Corte».

Nel procedimento di cui si riportano gli estremi la misura controversa consisteva in una legge spagnola del 1990 che obbligava i club sportivi professionistici spagnoli a diventare società sportive per azioni, salvo il caso della realizzazione di un risultato di bilancio positivo negli esercizi precedenti l'adozione di tale legge. Il Fútbol Club Barcelona (FCB), il Club Atlético Osasuna (Pamplona), l'Athletic Club (Bilbao) e il Real Madrid Club de Fútbol (Madrid), rientrando in detta eccezione, avevano quindi continuato ad operare come persone giuridiche senza scopo di lucro usufruendo pertanto di un'aliquota specifica di imposta che fino al 2016 è stata inferiore a quella applicabile alle società sportive per azioni. Con decisione del 4 luglio 2016, la Commissione europea ha ritenuto che si trattasse di un regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e ha ordinato alla Spagna il recupero dell'aiuto. Contro tale decisione è stato proposto ricorso davanti al Tribunale, il quale ne ha stabilito l'annullamento (sentenza del 26 febbraio 2019) ritenendo che l'esistenza del vantaggio economico non fosse sufficientemente provato. Nella sentenza qui riportata la Corte, a seguito dell'impugnazione proposta dalla Commissione europea, ha annullato la pronuncia del Tribunale precisando che la misura controversa debba essere considerata un regime di aiuti e non alla stregua di aiuti individuali e, pertanto, ritenendo che la Commissione

europea nella sua valutazione non sia venuta meno agli obblighi incombenti su di essa rispetto alla prova dell'esistenza di un vantaggio economico.

Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell'Unione europea, *Nike European Operations Netherlands BV e Converse Netherlands BV contro Commissione europea*, causa T-648/19;

«Aiuti di Stato – Aiuto posto in essere dai Paesi Bassi a favore della Nike – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) – Decisione di avviare il procedimento di indagine formale – Principio di libera concorrenza – Vantaggio – Selettività – Parità di trattamento – Buona amministrazione – Esame preliminare insufficiente – Serie difficoltà – Obbligo di motivazione».

La sentenza riportata rientra nel filone delle discusse pronunce relative ai *tax rulings*. Nel caso di specie, la misura in oggetto consiste in decisioni anticipate in materia fiscale relative a operazioni sui prezzi di trasferimento (in particolare il livello dei corrispettivi cioè le *royalties*) adottate fra il 2006 e il 2015 dall'amministrazione finanziaria olandese a favore di Nike European Operations Netherlands e Converse Netherlands, due società figlie di Nike Europe Holding, holding olandese detenuta da Nike Inc. (società con sede negli Stati Uniti). Nel 2019 la Commissione europea ha avviato un procedimento di indagine formale per accertare l'eventuale sussistenza di un aiuto di Stato in quanto tali *Advance Pricing Agreements* conferiscono un vantaggio selettivo alla luce del fatto che l'imposta sulle società alla quale Nike e Converse sono soggette nei Paesi Bassi viene calcolata sulla base di un livello di profitto annuale inferiore rispetto a quello che si avrebbe se le operazioni infragruppo di tali società fossero calcolate ad un prezzo applicato secondo il principio di libera concorrenza (*arm's length principle*). Nike e Converse hanno chiesto l'annullamento di tale decisione argomentando in relazione alla violazione dell'obbligo di motivazione, ad errori manifesti di valutazione e al mancato rispetto dei diritti procedurali da parte della Commissione europea. Il Tribunale ha ritenuto che nessuno dei punti sollevati fossero accoglibili e ha dunque respinto il ricorso.

Sentenza del 16 settembre 2021, Corte di giustizia, *Commissione europea contro Regno del Belgio e Magnetrol International*, causa C-337/19 P;

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione – Esenzione degli utili in eccesso – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Prassi amministrativa costante – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera d) – Nozione di “regime di aiuti” – Nozione di “atto” – Nozione di “ulteriori misure di attuazione” – Definizione dei beneficiari “in linea generale e astratta” – Impugnazione incidentale – Ricevibilità – Autonomia fiscale degli Stati membri».

Come la sentenza del Tribunale relativa a Nike e Converse segnalata in questa rassegna, anche la presente pronuncia rientra nel filone di quella che è conosciuta come *tax ruling saga*. La misura contestata riguarda un sistema di esenzione degli utili in eccesso per le entità belghe integrate in gruppi multinazionali di società. Queste ultime hanno la possibilità di beneficiare di una decisione anticipata (*tax ruling*) da parte delle autorità fiscali del medesimo Stato qualora esse siano in grado di dimostrare l'esistenza di una nuova situazione (una riorganizzazione comportante la rilocalizzazione dell'impresa centrale in Belgio, la creazione di posti di lavoro o la realizzazione di investimenti) ed essere quindi esentate dall'imposta sulle società rispetto agli utili considerati «in eccesso», in quanto superano gli utili che entità autonome comparabili avrebbero realizzato in circostanze simili. Con decisione dell'11 gennaio 2016, la Commissione europea ha ritenuto che tale sistema rappresentasse un regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e ne ha ordinato il recupero da parte del Belgio nei confronti dei 55 beneficiari, fra cui Magnetrol International. A seguito di ricorso proposto da quest'ultima e dal Belgio, il Tribunale ha annullato tale decisione con sentenza del 14 febbraio 2019 ponendo particolare attenzione nella sua argomentazione rispetto all'erronea qualifica della misura come regime di aiuti da parte della Commissione europea. Quest'ultima ha impugnato la sentenza del Tribunale davanti alla Corte che, con la sentenza di cui qui si riportano gli estremi, ha annullato tale decisione stabilendo che si tratta di un regime di aiuti e rinviando la causa davanti al Tribunale affinché questo decida su altri aspetti della causa. In particolare, nell'argomentazione della sentenza la Corte si è concentrata sull'analisi delle condizioni cumulative che consentono a una misura statale di essere considerata un regime di aiuti, cioè “in primo luogo, che sulla base di un atto possano essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese; in secondo luogo, che per la concessione di tali misure di aiuto non sia richiesta alcuna ulteriore misura di attuazione; e, in terzo luogo, che le imprese alle quali possono essere concessi gli aiuti individuali siano definite «in linea generale e astratta»”.

Sentenze del 6 ottobre 2021, Corte di giustizia:

Sigma Alimentos Exterior, SL contro Commissione europea, causa C-50/19 P;

World Duty Free Group e Regno di Spagna contro Commissione europea, cause riunite C-51/19 P e C-64/19 P;

Banco Santander SA contro Commissione europea, causa C-52/19 P;

Banco Santander SA e a. contro Commissione europea, cause riunite C-53/19 P e C-65/19 P;

Axa Mediterranean Holding, SA contro Commissione europea, causa C-54/19 P;

Prosegur Compañía de Seguridad SA contro Commissione europea, causa C-55/19 P.

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime fiscale – Disposizioni riguardanti l'imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l'avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all'estero – Nozione di "aiuto di Stato" – Criterio relativo alla selettività – Sistema di riferimento – Deroga – Differenza di trattamento – Giustificazione della differenza di trattamento».

Le sentenze riportate hanno ad oggetto una misura fiscale spagnola introdotta nel 2001 relativa all'imposta sulle società secondo la quale l'avviamento finanziario derivante da un'acquisizione da parte di un'impresa residente di partecipazioni azionarie pari almeno al 5% in una società estera può essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell'imposta sulle società dovuta dall'impresa residente, a condizione che essa detenga le partecipazioni acquisite per un periodo ininterrotto di almeno un anno. Al contrario, le acquisizioni di partecipazioni azionarie da parte di imprese soggette ad imposta in Spagna in altre imprese residenti non danno luogo ad alcun ammortamento dell'avviamento finanziario, fatto salvo il caso di raggruppamento d'impresa. Tale beneficio fiscale è stato oggetto di attenzione da parte della Commissione europea che, con decisioni del 28 ottobre 2009 e del 12 gennaio 2011, ha dichiarato la misura un regime di aiuti incompatibile con il mercato interno, imponendo alla Spagna il recupero degli aiuti concessi. A seguito di dette decisioni diverse imprese stabilite in Spagna hanno proposto dei ricorsi di annullamento che hanno dato esito positivo. Infatti, il Tribunale ha annullato le decisioni della Commissione europea in esame con le sentenze del 7 novembre 2014, ritenendo che quest'ultima non avesse dimostrato il carattere selettivo della misura (uno dei requisiti necessari ex art. 107(1) TFUE per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato). La Commissione europea ha quindi a sua volta impugnato le sentenze del Tribunale davanti alla Corte che le ha annullate considerando che l'argomentazione utilizzata si basasse su una concezione erronea della nozione di vantaggio selettivo. La Corte ha così rinviato le cause davanti al Tribunale e quest'ultimo ha confermato il carattere selettivo della misura fiscale in esame, respingendo quindi i ricorsi di annullamento proposti avverso le decisioni della Commissione europea controverse. Rispetto a tali pronunce è stata proposta impugnazione da parte delle imprese ricorrenti e dal Regno di Spagna. Queste sono state respinte dalla Corte, riunita in Grande Sezione, che ha avuto così modo di precisare la propria giurisprudenza rispetto al requisito della selettività applicato a misure di natura fiscale.

COMMERCIO INTERNAZIONALE E INVESTIMENTI

Lodo del 26 febbraio 2021, *Silver Ridge Power BV v. Italian Republic*, ICSID Case No. ARB/15/37 (Trattato sulla Carta dell'Energia) (energie rinnovabili);

«Fotovoltaico – Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE) – giurisprudenza *Achmea* – caso intra-UE – *electa una via* – risoluzione amichevole – clausole contrattuali di scelta del foro – riserva per misure di natura fiscale – trattamento giusto ed equo – legittime aspettative – clausola contrattuale di stabilizzazione».

Il Tribunale arbitrale rigetta all'unanimità tutte le obiezioni alla propria competenza sollevate dall'Italia. La pronuncia si segnala, in particolare, in una serie di pronunce di altri tribunali arbitrali su questioni simili, per escludere, da un lato, che le Dichiarazioni del gennaio 2019 di ventidue Stati membri dell'UE, post-giurisprudenza *Achmea*, rilevino in maniera decisiva ai fini dell'interpretazione del TCE e, dall'altro lato, che un contributo amministrativo imposto dal cd. "Conto Energia (V)" si qualifichi come misura fiscale esulante dal campo di applicazione del TCE. A maggioranza, sul merito, il Tribunale ritiene che l'Italia, attraverso alcune misure di modifica del precedente regime di incentivi pubblici alla produzione di energia da fonti rinnovabili (cd. "Conto Energia") per mezzo dei successivi "Conti energia", del decreto "Romani" e del decreto "Spalma-incentivi", non ha violato l'art. 10 TCE con riguardo all'obbligo di trattamento giusto ed equo: anche se il quadro regolamentare italiano, generale ma sufficientemente specifico, crea aspettative legittime negli investitori, queste non possono concernere la stabilità di tale insieme normativo ma solo l'assenza di sue modifiche fondamentali o radicali, cioè modifiche non ragionevoli, prevedibili e proporzionali.

CGUE, causa C-741/19, *Repubblica di Moldova c. Komstroy LLC*, sentenza del 2 settembre 2021;

«Trattato sulla Carta dell'energia – giurisprudenza *Achmea* – Rinvio pregiudiziale – Articolo 26 TCE – Inapplicabilità tra Stati membri – Lodo arbitrale – Sindacato giurisdizionale – Competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro – Controversia tra un operatore di uno Stato terzo e uno Stato terzo – Competenza della Corte – Articolo 1, punto 6, TCE – Nozione di "investimento"».

La Corte conferma in via preliminare la propria competenza a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio. Infatti, nonostante le Parti all'origine della controversia siano estranee all'Unione Europea, la Corte ha un interesse a favorire un'interpretazione uniforme della nozione di investimento all'interno dell'Unione. In ogni caso, le parti hanno accettato che la sede del tribunale arbitrale – costituito in base al regolamento arbitrale UNCITRAL – fosse Parigi, vale a dire sul territorio di uno Stato membro, con conseguente applica-

zione del diritto UE. Al fine di rispondere alla questione relativa alla nozione di investimento ai sensi dell'art. 1, punto 6 del TCE, la Corte ricorda innanzitutto quali controversie possono essere sottoposte a un tribunale arbitrale in applicazione dell'art. 26 del TCE, cogliendo l'occasione per ribadire l'incompatibilità dell'arbitrato investitore-Stato previsto dal TCE con il principio di autonomia del sistema giurisdizionale dell'Unione. La Corte afferma che il tribunale arbitrale, pur non costituendo un elemento del sistema giurisdizionale di uno degli Stati membri – e non essendo dunque abilitato ad adire la Corte in via pregiudiziale – potrebbe essere chiamato a interpretare e applicare il diritto dell'Unione. Da ciò deriva che, se la controversia vedesse opposti uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro, l'art. 26 del TCE non sarebbe applicabile. Infine, la Corte precisa che l'acquisizione – ad opera di un'impresa di una parte contraente del TCE – di un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica, non associato a un investimento, detenuto da un'impresa di uno Stato non parte nei confronti di un'impresa pubblica di un altro Stato parte, non costituisce «investimento» ai sensi del TCE.

CGUE, causa C-109/20, *PL Holdings*, sentenza del 26 ottobre 2021;

«Rinvio pregiudiziale – Accordo del 1987 di protezione degli investimenti tra Belgio, Lussemburgo e Polonia – Procedimento arbitrale – Controversia intra-UE – Clausola compromissoria contraria al diritto dell'Unione – Convenzione di arbitrato di natura contrattuale tra le parti di tale controversia – Partecipazione al procedimento arbitrale – Manifestazione tacita della volontà di tale altro Stato membro di concludere detta convenzione di arbitrato».

La Corte di giustizia si pronuncia in via pregiudiziale sulla incompatibilità con il diritto dell'Unione europea di una convenzione di arbitrato di natura contrattuale conclusa tra la Polonia e la *PL Holdings*, società di diritto lussemburghese. Richiamando la giurisprudenza sul caso *Achmea*, la Corte rileva che tale contratto, concluso tra l'investitore e lo Stato, produce gli stessi effetti di una clausola compromissoria contenuta in un trattato bilaterale di investimenti, rendendo applicabile alla controversia intra-UE il diritto dell'Unione europea, con conseguente violazione degli artt. 267 e 344 del TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE. La Corte rileva, inoltre, che pur trattandosi di un caso specifico, relativo a una singola controversia, la stipula di una convenzione di arbitrato di natura contrattuale costituisce una elusione dei principi fissati nella sentenza *Achmea*, potendo tale approccio essere adottato in una moltitudine di controversie intra-UE. Nel rispondere al quesito posto dal giudice nazionale, la Corte osserva infine che gli Stati membri non solo non possono sottrarre al sistema giurisdizionale dell'Unione le controversie che possono avere ad oggetto l'applicazione e l'interpretazione del diritto dell'Unione, ma anche che, qualora una siffatta controversia sia

portata dinanzi ad un organismo arbitrale in forza di un impegno contrario a tale diritto, essi sono tenuti a contestare la validità della convenzione di arbitrato di natura contrattuale in forza della quale tale organismo è stato adito.

SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ

Nuove Tecnologie

Consiglio d'Europa, Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on online dispute resolution mechanisms in civil and administrative court proceedings, CM(2021)36add4-final del 16 giugno 2021;

«nuove tecnologie – intelligenza artificiale – soluzione delle controversie»

Lo *European Committee on Legal Co-operation* del Consiglio d'Europa ha adottato alcune linee guida per lo sviluppo di piattaforme on line per la gestione delle controversie di natura civile amministrative. Il documento, pur non pretendendo di armonizzare le legislazioni nazionali sul tema, offre un quadro comune per gli Stati membri del CoE che intendano apportare modifiche in tal senso nei loro ordinamenti, ponendo particolare attenzione al rispetto dei diritti contenuti nella CEDU, in particolare all'articolo 6, in materia di equo processo.

Consiglio d'Europa, Declaration by the Committee of Ministers on the risks of computer-assisted or artificial-intelligence-enabled decision making in the field of the social safety net, Decl(17/03/2021)2 del 17 marzo 2021;

«intelligenza artificiale – decision-making – nuove tecnologie – diritti umani»

La dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esorta gli Stati membri del Consiglio ad adottare politiche orientate al rispetto dei diritti umani nello sviluppo di sistemi decisionali fondati sull'intelligenza artificiale. In particolare, il Comitato evidenzia la necessità che il rispetto dei diritti sia rispettato anche in fase di sviluppo di simili tecnologie e che vi sia sempre un controllo umano nei processi decisionali, fondamentale anche per assicurare che eventuali violazioni abbiano un responsabile.

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull'intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli impieghi civili e militari e all'autorità dello Stato al di fuori dell'ambito della giustizia penale (2020/2013(INI));

«intelligenza artificiale – diritto internazionale – nuove tecnologie – diritto internazionale privato – usi civili e militari»

La risoluzione affronta una serie di questioni relative all'interpretazione e all'applicazione del diritto internazionale pubblico e privato in relazione agli impieghi civili e militari dell'intelligenza artificiale. La risoluzione è significativa poiché offre una definizione di sistemi di intelligenza artificiale e chiarisce i limiti dell'autonomia degli stessi avanzando proposte per un controllo umano significativo nei settori in cui sia impiegata tale tecnologia.

European Data Protection Board, Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR del 18 novembre 2021;

«Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – GDPR – trasferimento di dati – articolo 3»

Le linee guida delle European Data Protection Board, istituito nell'ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, è il primo documento in assoluto emanato da tale organo sul tema dell'extraterritorialità. Esso si concentra principalmente sulle questioni relative al trasferimento dei dati personali, offrendo un quadro di insieme dei principi applicabili, in particolare quando il trasferimento avvenga da e verso paesi al di fuori dell'UE.

Decisione di Esecuzione (Ue) 2021/914 della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio;

«Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – GDPR – trasferimento di dati – articolo 3 – paesi terzi all'UE – extraterritorialità»

La decisione rappresenta lo strumento che potrà essere adoperato per legittimare i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi all'UE e organizzazioni internazionali diverse dall'UE, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);

«Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – GDPR – trasferimento di dati – articolo 3 – intra UE»

La decisione rappresenta lo strumento che potrà essere adoperato per legittimare i trasferimenti di dati personali all'interno dello spazio economico europeo.

Responsabilità sociale d'impresa (PCN OCSE)

Istanza specifica del 19 gennaio 2021, *GLAN c. Electricity Supply Board* (e altre istanze collegate), Punto di Contatto Nazionale OCSE Irlanda, Regno Unito, Australia e Svizzera.

L'istanza è stata presentata da GLAN anche contro Anglo American, BHP e Glencore, tre società parti di Cerrejón, joint venture per l'estrazione di carbone operante in Colombia. Un'ulteriore istanza è stata presentata contro la Coal Marketing Company e Electricity supply board come acquirenti di carbone da Cerrejón. I ricorrenti lamentano che le miniere operate da Cerrejón hanno causato impatti negativi sui diritti umani in Colombia, causando lo sfollamento di popoli indigeni e comunità Afro-Colombiane, senza rispettare il requisito del free, prior and informed consent. Inoltre, i ricorrenti asseriscono che l'attività abbia causato inquinamento di aria e acqua nelle vicinanze della miniera, con conseguente impatto sui diritti umani.

Istanza specifica del 14 maggio 2021, *Iranian Center for International Criminal Law c. Mölnlycke Health Care*, Punto di Contatto Nazionale OCSE Svezia.

L'istanza è stata presentata dall'Iranian Center for International Criminal Law, una ong olandese che si occupa di promuovere la responsabilità per le violazioni dei diritti fondamentali in medio oriente, con uffici dislocati in Iran, contro una società di dispositivi medici con sede in Svezia e operante sul piano internazionale. Il ricorso origina dalla decisione della società di bloccare l'esportazione di un dispositivo medico a seguito delle sanzioni contro l'Iran adottate dagli Stati Uniti nel 2018. I ricorrenti lamentano la violazione delle Linee Guida OCSE per mancato svolgimento di appropriata due diligence prima di interroompere la fornitura di un prodotto essenziale per la salute, in particolare dei bambini.

Istanza specifica del 29 luglio 2021, *Chagos Refugees Group United Kingdom et al c. Afiliat Ltd. (e subsidiaries)*, Punto di Contatto Nazionale OCSE Irlanda e Regno Unito.

L'istanza, supportata da Crypto Currency Resolution Trust, rappresenta il primo ricorso proposto sulla base delle Linee Guida OCSE in relazione a una vicenda legata alle criptovalute. I ricorrenti lamentano violazioni dei diritti umani e dei diritti dei consumatori. Dal punto di vista dei diritti umani, i ricorrenti lamentano tra l'altro che la società Afiliat gestisce il dominio ccTLD .io, supportando la politica di apartheid nel territorio che comprende l'arcipelago Chagos e senza pagamento di royalties in favore degli isolani.

Istanza specifica del 21 ottobre 2021, *The Lifescape Project et al c. Drax Group Plc*, Punto di Contatto Nazionale OCSE Regno Unito.

Con l'istanza presentata, i ricorrenti lamentano la non veridicità di alcune dichiarazioni della società convenuta, in particolare riguardo agli impatti climatici – e più in generale ambientali – della produzione di energia ottenuta dalla combustione di legno e biomasse legnose nell'impianto di energia del Regno Unito. I ricorrenti in particolare sottolineano che le dichiarazioni della società condurrebbero in errore i consumatori riguardo ai reali impatti dell'attività, violando le Linee Guida OCSE in relazione alla tutela dell'ambiente e dei consumatori.

Istanza specifica del 9 dicembre 2021, *Rohingya refugees supported by Victim Advocates International c. Facebook*, Punto di Contatto Nazionale OCSE Irlanda.

L'istanza è stata presentata (contestualmente ad alcuni ricorsi di fronte a corti nazionali USA e UK) da un gruppo di 16 Rohingya contro la società Facebook (Meta) in relazione alle attività e alle omissioni di Facebook in Myanmar. In particolare, i militari avrebbero utilizzato la piattaforma per incitare alla violenza e perpetrare violazioni dei diritti umani nei confronti del popolo Rohingya, in relazione ai quali Facebook avrebbe avuto un ruolo significativo, per la diffusione di *hate speech* e incitamento alla violenza, senza prevenire le condotte lesive né prevedendo un rimedio alle violazioni cui avrebbe contribuito.

Panel OMC

Rapporto del Panel del 18 gennaio 2021, *Pakistan — Anti-Dumping Measures on Biaxially Oriented Polypropylene Film from the United Arab Emirates*, WT/DS538/R, «GATT 1994 – Accordo antidumping – Principi – Determinazione del dumping – Accertamento del pregiudizio – Avvio del procedimento e successiva indagine».

Rapporto del Panel del 21 gennaio 2021, *United States — Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products and the Use of Facts Available*, WT/DS539/R, «GATT 1994 – Accordo antidumping – Principi – Determinazione del dumping – Accertamento del pregiudizio – Avvio del procedimento e successiva indagine – Accordo sui sussidi e sulle misure compensative – Nozione di sussidio – Applicazione dell'Articolo VI GATT 1994 – Calcolo dell'importo della sovvenzione in termini di vantaggio conferito al beneficiario – Imposizione di misure compensative – Durata e riesame delle misure compensative – Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio».

Rapporto del Panel del 25 maggio 2021, *Canada — Measures Governing the Sale of Wine*, WT/DS537/R, «GATT 1994 – Trattamento nazionale – Imprese commerciali di Stato».

Rapporto del Panel del 27 luglio 2021, *Morocco — Definitive Anti-Dumping Measures on School Exercise Books from Tunisia*, WT/DS578/R, «GATT 1994 – Accordo antidumping – Principi – Determinazione del dumping – Accertamento del pregiudizio – Avvio del procedimento e successiva indagine – Istituzione di dazi antidumping».

Rapporto del Panel del 2 settembre 2021, *United States — Safeguard Measure on Imports of Crystalline Silicon Photovoltaic Products*, WT/DS562/R, «GATT 1994 – Accordo sulle misure di salvaguardia – Pubblicazione e gestione delle norme commerciali – Applicazione non discriminatoria delle restrizioni quantitative – Azioni di emergenza sull'importazione di determinati prodotti – Determinazione di un pregiudizio grave».

Report del Panel del 19 novembre 2021, *United States — Anti-dumping and countervailing duties on ripe olives from Spain*, WT/DS577/R, «GATT 1994 – Accordo sui sussidi e sulle misure compensative – Accordo antidumping – Nozione di sussidio – Requisito di specificità – Calcolo dell'importo della sovvenzione in termini di vantaggio conferito al beneficiario – Determinazione del pregiudizio – Imposizione di misure compensative».

Report del Panel del 14 dicembre 2021, *India — Measures Concerning Sugar and Sugarcane*, WT/DS579/R, WT/DS580/R, WT/DS581/R, «Accordo sull'agricoltura – Accordo sui sussidi e sulle misure compensative – Sostegno nazionale – Impegni relativi alla concorrenza sui mercati d'esportazione – Impegni in materia di sovvenzione all'esportazione».